



TRIBUNALE DI PATTI  
IL PRESIDENTE

Patti 30 ottobre 2020

Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo  
*settima-emergenzacovid@cosmag.*

Al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro

Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Dirigente Amministrativo

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti e  
gli Uffici del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo  
di Brolo e Tortorici

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Ai Sindaci dei Comuni di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata Militello, S. Angelo di  
Brolo e Tortorici;

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Patti

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Messina

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Al legale rappresentante della CARPA Servizi Soc. Cooperativa

Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

Al legale rappresentante di Astalegale.net s.p.a.

DECRETO N. 86/2020

OGGETTO: MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI E  
PENALI PER EFFETTO DEL D.L. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020; DEPOSITO ATTI;  
MISURE DI IGIENE E PROFILASSI.

Letti i precedenti provvedimenti adottati nel corso della fase emergenziale a seguito di  
infezione epidemiologica da COVID-19 in materia di svolgimento dell'attività  
lavorativa e presenza del personale amministrativo presso il Tribunale di Patti e gli  
Uffici del Giudice di Pace del circondario;

ritenuto che con D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, all'art. 23 è stato disposto che *“dalla  
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui  
all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.  
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge 19  
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove  
non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo”*;

in ossequio alle disposizioni contenute nel D.L. n. 137/2020 si richiama l'osservanza  
delle seguenti disposizioni

## UDIENZE A PORTE CHIUSE

Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse.

### MATERIA CIVILE E DEL LAVORO UDIENZE CIVILI A TRATTAZIONE SCRITTA

Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di **separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di **divorzio congiunto** di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto di partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di divorzio, di non volersi conciliare.

### UDIENZE CIVILI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei

soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, D.L. 137/2020, il giudice può partecipare all'udienza da remoto anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

#### UDIENZE PENALI

La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. c.p.p.

Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

Tali modalità non risultano applicabili alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.

#### DEPOSITO DI ATTI, DOCUMENTI ED ISTANZE

In linea generale, l'art. 24 del D.L. 137/2020 prevede che, per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 gennaio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo il personale provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

#### MISURE GENERALI DI IGIENE E PROFILASSI

Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui ai decreti presidenziali numeri 44/2020 e 71/2020 e di quello adottato il 23 ottobre 2020.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Patti e l'affissione nei locali degli Uffici giudiziari del circondario.

Il Presidente  
Mario Samperi